

**Accordo amichevole, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26, nonché del paragrafo 4 dell'articolo 15, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ("Convenzione") e ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 ("Accordo frontalieri del 2020")**

Vista la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023;

Considerato che nella predetta Dichiarazione di intenti è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo frontalieri del 2020 con una nuova disposizione relativa all'imposizione del lavoro dipendente in modalità di telelavoro, che consenta a tutti i lavoratori frontalieri – come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo - di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020;

Considerato che la modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avverranno mediante un Protocollo di modifica dell'Accordo frontalieri del 2020, da concordare a livello tecnico entro il 30 novembre 2023 in vista della sua firma entro il 31 maggio 2024;

Tenuto presente che le disposizioni del Protocollo di modifica dell'Accordo frontalieri del 2020 dovranno applicarsi dal 1° gennaio 2024, data di prima applicazione dell'Accordo;

Visto il quinto alinea della Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023 in base a cui, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020, Italia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro, come previste nella medesima Dichiarazione di intenti, sulla base di un accordo amichevole transitorio che verrà firmato entro il 30 novembre 2023 e che potrà essere applicato al massimo fino al 31 dicembre 2025;

Considerato che, per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al richiamato Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore di quest'ultimo, richiederà in ogni caso l'emanazione di una norma di rango legislativo

**Le autorità competenti dell'Italia e della Svizzera hanno concordato quanto segue:**

nelle more della firma, ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo frontalieri del 2020

- il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020;
- tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo;
- non intervenendo alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo frontalieri del 2020, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, dei giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Il presente accordo amichevole si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024 e al massimo fino al 31 dicembre 2025.

Fatto a Berna il 28 novembre 2023

Per l'autorità competente svizzera



Fatto a Roma il 28 novembre 2023

Per l'autorità competente italiana

